



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 213/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELE RENT S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “7 GOLD TELE RENT”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 37,
COMMA 4, E 38, COMMA 9, DEL D.LGS. N.177/05
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 13/2017 - PROC. 71/17/DZ-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 ottobre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 386/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, è stato disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 29 novembre 2016, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato Territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato al Comitato testé menzionato, in data 3 maggio 2017, la violazione da parte della società Tele Rent S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *"7 Gold Telerent"*, delle disposizioni normative contenute negli artt. 38, comma 9, e 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, nonché nell'art. 5-ter, commi 1, 3 e 6, delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal 13 al 19 febbraio 2017.

Successivamente, con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata contestata - cont. n. 13 del 2017 - in data 30 maggio 2017 e notificata in pari data alla predetta società la violazione delle disposizioni normative sopra riportate nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal 13 al 19 febbraio 2017, per la diffusione di *"pubblicità eccedente i tetti consentiti"*, *"di notiziari di durata inferiore a 30 minuti.....interrotti da pause pubblicitarie"* e di *"trasmissioni inerenti pronostici per il gioco del lotto"* in fasce orarie non consentite, *"con esposizione per quasi tutto il tempo del programma di numeri telefonici a sovrapprezzo"*, nel corso delle quali *"vengono inseriti dei messaggi, definiti promozionali, di propaganda a servizi telefonici a sovrapprezzo di tipo interattivo"*; riguardo a quest'ultimo punto, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia precisa che trattasi di *"spot di televendita, in quanto, ai sensi dell'art. 1336 c.c., presentano i requisiti dell'offerta al pubblico"*.

Riguardo alla contestazione della violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha riscontrato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario, il giorno 15 febbraio 2017, dalle ore 20:00:00 alle ore 21:00:00 nella misura del 2,33% e il giorno 16 febbraio 2017, nella medesima fascia oraria, nella misura dell'0,83%.

Riguardo alla contestazione della violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha rilevato, nei giorni 14,15,16,17,18 e 19 febbraio 2017, la trasmissione di notiziari televisivi di durata inferiore a trenta minuti interrotti *"da pause pubblicitarie"*.

Infine, sul servizio di media audiovisivo *"7 Gold Telerent"* *"con esclusione del giorno 19/02/2017"*, sono andate in onda *"trasmissioni inerenti pronostici per il gioco del lottoin fascia oraria non consentita"* caratterizzate dalla diffusione di *"messaggi definiti promozionali di propaganda a servizi telefonici a sovrapprezzo di tipo interattivo"* che, in realtà, sono da qualificarsi *"spot di televendita, in quanto, ai sensi dell'art. 1336 c.c. presentano i requisiti dell'offerta al pubblico che porta alla conclusione del contratto a seguito della digitazione dei numeri telefonici a sovrapprezzo sulla tastiera telefonica"*.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare, in data 4 luglio 2017, al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia appositi scritti difensivi, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, eccependo quanto segue:

- a) la contestazione in ordine al superamento del limite di affollamento pubblicitario orario *“è corretta”*. Il mancato rispetto del limite di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 è dipeso da *“un problema di carattere tecnico”*;
- b) la contestazione relativa alla trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nel corso di notiziari televisivi di durata inferiore a trenta minuti è infondata, in quanto il programma televisivo in esame è da qualificarsi come *“rotocalco”* e non come notiziario televisivo/telegiornale;
- c) parimenti infondata è la contestazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1, 3 e 6, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto i programmi televisivi in esame non sono da considerarsi televendite, bensì, *“programmi di genere informativo/intrattenimento, nel corso dei quali è contemplata l'introduzione di finestre promozionali di un portale multiservizi”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, con deliberazione del 25 agosto 2017, ha deliberato *“di applicare una sanzione al minimo edittale”* nei confronti della società Tele Rent S.r.l.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

Riguardo alla contestazione della violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1, 3 e 6, della delibera n. 538/01/CSP, si ritiene che, nel corso della trasmissione dei predetti programmi televisivi contestati, sono stati trasmessi veri e propri messaggi promozionali consistenti nella presentazione verbale e visiva di un portale multiservizi, ai sensi dell'art. 2, lett. mm), del d.lgs. n. 177/05, che tra i servizi offerti include, anche, quelli relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto. Tali messaggi sono riconoscibili per la presenza sullo schermo televisivo, in sovrimpressione, della scritta *“messaggio promozionale”* e per essere andati in onda in appositi spazi caratterizzati dall'allestimento di un *set ad hoc* con una scenografia diversa da quella propria del resto del programma televisivo, tale da rendere, chiaramente, distinguibile e, quindi, percepibile ai telespettatori il contenuto commerciale del messaggio promozionale stesso rispetto a quello editoriale del resto della programmazione televisiva. In particolare, i programmi televisivi in esame non sono classificabili come televendita per insussistenza del requisito dell'*“offerta al pubblico”* attraverso il mezzo radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 1336 c.c., che, in quanto tale, comporta la conclusione del contratto a seguito dell'accettazione da parte del telespettatore. Infatti, nel caso di specie, da una più attenta analisi della fattispecie contestata, si ritiene che non sussistano gli elementi atti a individuare un'offerta al pubblico che, a norma del citato art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è

diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando. Nella vicenda contestata, l'eventuale formazione del contratto si svolge interamente su un canale telematico diverso da quello proprio del programma televisivo, la cui funzione, come sopra detto, è limitata alla promozione di un portale multiservizi, ossia alla presentazione verbale e visiva del predetto portale, ai sensi dell'art. 2, lett. mm), del d.lgs. n. 177/05, che tra i servizi forniti, include anche quelli relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto. In altri termini, si è in presenza di una fattispecie complessa nella quale il telespettatore, al fine di fruire del servizio in esame, è tenuto a effettuare la selezione e la digitazione di un apposito tasto per prestare il proprio consenso a un'offerta che viene formulata soltanto nel corso della telefonata e non precedentemente nel corso della trasmissione, appunto, di messaggi promozionali. Allo stesso modo, si esclude l'applicabilità alla fattispecie in esame della sanzione prevista per la violazione della disposizione normativa di cui al comma 6 dell'art. 5-ter della stessa delibera n. 538/01/CSP che costituisce una misura regolamentare meramente attuativa - in materia di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto - del più generale divieto di trasmissione della propaganda di servizi *audiotex* e *videotex* disposto dalla legge n. 650/96 nelle fasce orarie dalle ore 07:00:00 alle ore 24:00:00 (cfr. T.A.R. Lazio, sezione II, sentenza n. 14302/05).

Riguardo alla contestazione della violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, dalla documentazione versata in atti è emerso quanto segue:

- il giorno 14 febbraio 2017, dalle ore 05:25:36 circa alle ore 05:52:48 circa è andato in onda il notiziario televisivo denominato "*NDS News*", caratterizzato dalla presenza della scritta "*NDS Notiziario di Sicilia*" che compare alle spalle della conduttrice dello stesso che, tra l'altro, dichiara, alle ore 05:27:03 circa "*benvenuti ad una nuova edizione di NDS notiziario di Sicilia*". Il notiziario televisivo è stato interrotto da un *break* pubblicitario dalle ore 05:35:00 circa alle ore 05:38:10 circa;
- il giorno 15 febbraio 2017, dalle ore 05:25:23 circa alle ore 05:52:46 circa è andato in onda il notiziario televisivo denominato "*NDS News*", caratterizzato dalla presenza della scritta "*NDS Notiziario di Sicilia*" che compare alle spalle della conduttrice dello stesso. Il notiziario televisivo è stato interrotto da un *break* pubblicitario dalle ore 05:38:15 circa alle ore 05:40:05 circa;
- il giorno 16 febbraio 2017, dalle ore 05:25:23 circa alle ore 05:52:46 circa è andato in onda il notiziario televisivo denominato "*NDS News*", caratterizzato dalla presenza della scritta "*NDS Notiziario di Sicilia*" che compare alle spalle della conduttrice dello stesso. Il notiziario televisivo è stato interrotto da un *break* pubblicitario dalle ore 05:36:55 circa alle ore 05:40:05 circa;
- il giorno 17 febbraio 2017, dalle ore 05:25:16 circa alle ore 05:52:46 circa è andato in onda il notiziario televisivo denominato "*NDS News*", caratterizzato dalla presenza della scritta "*NDS Notiziario di Sicilia*" che compare alle spalle della conduttrice

dello stesso. Il notiziario televisivo è stato interrotto da un *break* pubblicitario dalle ore 05:38:24 circa alle ore 05:41:30 circa;

- il giorno 18 febbraio 2017, dalle ore 05:25:10 circa alle ore 05:52:36 circa è andato in onda il notiziario televisivo denominato “*NDS News*”, caratterizzato dalla presenza della scritta “*NDS Notiziario di Sicilia*” che compare alle spalle della conduttrice dello stesso. Il notiziario televisivo è stato interrotto da un *break* pubblicitario dalle ore 05:40:12 circa alle ore 05:43:22 circa;
- il giorno 19 febbraio 2017, dalle ore 05:25:03 circa alle ore 05:52:26 circa è andato in onda il notiziario televisivo denominato “*NDS News*”, caratterizzato dalla presenza della scritta “*NDS Notiziario di Sicilia*” che compare alle spalle della conduttrice dello stesso. Il notiziario televisivo è stato interrotto da un *break* pubblicitario dalle ore 05:37:07 circa alle ore 05:40:14 circa.

Considerato che si riscontra la trasmissione di un notiziario televisivo, ossia di un programma televisivo a carattere strettamente informativo trasmesso con cadenza quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite, di durata inferiore a trenta minuti e interrotto da un *break* pubblicitario, si ravvisa la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n.177/05 da parte della società Tele Rent S.r.l..

Riguardo alla contestazione della violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, si riscontra il superamento del limite di affollamento pubblicitario prescritto nelle giornate di programmazione televisiva e nelle relative fasce orarie sopra indicate. Il “*problema di carattere tecnico*” citato dalla parte, infatti, non rileva ai fini dell'accoglimento della relativa eccezione sollevata in sede di esercizio del diritto di difesa, in quanto la natura obiettiva dell'illecito commesso e la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescinde dall'errore tecnico commesso dal fornitore del servizio di media audiovisivo, dovendosi avere riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva trasmessa e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; la violazione della disposizioni normativa citata, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società, non è, quindi, da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto sulla parte grava una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la pubblicità e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, la trasmissione di notiziari televisivi può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero da televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, “*la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al*

2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di non numerosi episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nel corso di sei giornate di programmazione televisiva, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori. In particolare, riguardo all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, le interruzioni pubblicitarie sono state di breve durata e sono state trasmesse nel corso della messa in onda di notiziari televisivi aventi una durata lorda di poco inferiore a trenta minuti. Riguardo, poi, all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, trattasi di episodi isolati nel corso di due giornate di programmazione televisiva rispetto all'intera settimana di programmazione sottoposta a controlli e in misura eccedente il limite prescritto solo del 2,33% e dell'0,83%.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è limitata a dichiarare di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società Tele Rent S.r.l. negli anni precedenti è stata già sanzionata (v. delibere nn. 289/12/CSP del 13 dicembre 2012 e 118/15/CSP del 9 luglio 2015).

D. Condizioni economiche dell'agente

La situazione economica della società Tele Rent S.r.l. presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2015 in utile (fonte: Registro Imprese) e, pertanto, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di diverse comunicazioni commerciali audiovisive, deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 12.396,00 (dodicimilatrecento-novantasei/00) corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sei giornate di programmazione televisiva (n. 6) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Tele Rent S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "7 Gold Telerent", cod. fisc. 03173410824, con sede legale in Palermo (PA), alla via Alberto Rallo, n. 8, di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 37, comma 4, e 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 213/17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 213/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi